

Roma, 31 gennaio 2022

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

All'Illustrissimo Presidente

VIA PEC

A ciascuno dei Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma

VIA PEC

Oggetto: Richiesta URGENTE incontro per il 3 febbraio 2022, in merito all'applicazione del d.l.1/2022.

Avvocati Liberi – ALI –, associazione di Avvocati e giuristi italiani rappresentata dall'avv. Angelo Di Lorenzo del Foro di Roma, unitamente all'avv. Annalisa Rosci e all'Avv. Simone Rossi anche in rappresentanza di molti altri colleghi, chiedono che sia fissato un incontro urgente in vista della prossima riunione del COA che si terrà in data 3 febbraio 2022 al fine di discutere sull'applicazione del d.l. n. 1 del 2022 per l'ingresso presso le sedi di giustizia degli avvocati ultracinquantenni.

Seppur il D.L. n. 1 del 2022, nel modificare l'art. 9sexies del D.L. 52/21, ha introdotto l'utilizzo del *green pass base* anche per gli Avvocati per l'accesso negli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia ha dato un'interpretazione estensiva agli Avvocati dell'obbligo di utilizzo del *super green pass* a far data dal 15 febbraio 2022, introdotto per i soggetti over 50 lavoratori dipendenti dall'art. 4quater e 4quinquies del D.L. 44/21 come modificato dal D.L. n./22.

Chiediamo al Consiglio dell'Ordine a cui apparteniamo e cui ci appelliamo, di cogliere la necessità di aprire un tavolo di discussione volto a ripristinare la lettura della norma aderente al dettato normativo, considerando che un conto è il cittadino ultra cinquantenne - per il quale è stato introdotto un obbligo generalizzato di vaccinazione e l'obbligo del certificato rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro subordinato - e un conto è l'Avvocato, professionista libero e autonomo nell'espletamento delle proprie funzioni.

I due piani vanno necessariamente tenuti distinti e il Consiglio dell'Ordine ha il dovere di sostenere gli iscritti al fine di tutelare il libero esercizio della professione forense ed il diritto di difesa in essa ricompreso.

Già il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano e quello di Reggio Emilia hanno manifestato la contrarietà ad una simile interpretazione osservando che gli uffici giudiziari **“non sono la sede di lavoro degli avvocati”**, muovendo obiezioni concrete per tutelare il Diritto di Difesa ed i propri iscritti ultracinquantenni non possessori di *super green pass*.

Tant'è vero che dalla semplice lettura testuale dell'art. 4quinquies D.L. 44/21 – così anche dal suo inquadramento sistematico – risulta chiarissimo come l'obbligo di esibizione del *super green pass* per gli ultracinquantenni è previsto solo ed esclusivamente qualora essi siano anche lavoratori dipendenti, pubblici o privati, per l'ingresso nei luoghi di lavoro, compresi i soggetti di cui all'art. 9sexies comma 3 e 4 D.L. 52/21, dunque compresi i giudici onorari, i consulenti ed i soggetti esterni all'amministrazione della giustizia che svolgano una attività lavorativa dipendente.

È previsto dal comma 2 dell'art. 4quinquies, infatti, che il controllo del possesso delle certificazioni verdi rafforzate venga effettuato **dal datore di lavoro**, pubblico o privato oppure dai responsabili della sicurezza degli uffici giudiziari nei confronti degli obbligati che **“svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro”**.

In forza del comma 4 dell'art.4quinquies cit. sono **sempre i datori di lavoro**, pubblici o privati, che accertano **la violazione del lavoratore**, lo considerano “assente ingiustificato” e lo privano della **retribuzione** fino alla presentazione del prescritto certificato, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Così come il comma 5 **vieta l'accesso solo ai lavoratori sprovvisti** e **non** al libero professionista che si reca in tribunale per l'espletamento di un incarico fiduciario (al pari di come farebbe un notaio quando accede all'archivio notarile ovvero un commercialista negli uffici dell'agenzia delle entrate).

In buona sostanza si tratta della medesima *ratio* ispiratrice del D.L. 127/21, solo che la novella ha eliminato l'esclusione dell'avvocato dall'obbligo di esibizione del *green pass base* per l'accesso (oggi riservato solo alle parti ed i testi), mentre ciò che si contesta è l'interpretazione estensiva *in*

malam partem dei limiti di accesso rafforzati che si è fatta agli avvocati ultracinquantenni imposti da una normativa eccezionale per le persone che svolgono un'attività lavorativa dipendente.

Infatti, a prescindere dalle posizioni soggettive ed ideologiche di cui ciascuno è legittimamente portatore sui temi oggetto di discussione, in base all'art. 9 comma 10dis del D.L. 52/21 **è vietato ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 che non sia disposto esclusivamente con legge dello Stato.**

Vi è inoltre la necessità urgente di interrogarsi sull'utilizzo del *super green pass*, che di fatto non è uno strumento diagnostico sanitario, non rilevando nulla sullo stato di positività o negatività del possessore che di fatto può essere contagioso; al contrario, ove l'interesse reale del d.l. che lo imporrebbe fosse quello di tutelare la salute dei soggetti presenti negli uffici di giustizia (cercando di minimizzare i contagi), è chiaro che il *green pass base*, rilasciato solo all'esito di un tampone negativo, può essere considerato strumento sanitario più attendibile.

Questa è l'unica lettura possibile che deve essere fatta al D.L. n. 1 del 2022 anche per gli avvocati ultracinquantenni.

Il Diritto di Difesa è un baluardo intoccabile, l'Avvocatura è parte essenziale del sistema della giustizia, non eventuale, l'attività professionale dell'Avvocato non è fungibile, ed è proprio per questo che ci si rivolge alle rappresentanze dell'Avvocatura affinché tutelino i propri iscritti da una lettura errata del d.l 1 del 2022 in relazione agli avvocati over 50 e più in generale affinché si corra ai ripari rispetto a ogni ipotesi anche futura in cui le istituzioni Statali tentino di incidere, con le loro norme, sui Diritti e sull'autonomia del nostro organo di appartenenza.

Sarebbe di assoluta necessità anche discutere sull'illegittimità del dettato normativo in oggetto nella parte in cui prevede che non vada considerato legittimo l'impedimento, l'assenza del difensore per mancato possesso del *green pass*.

Tale previsione viola gravemente l'art 24 della Costituzione "*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado*

del procedimento". Il cittadino deve rimanere libero nella propria scelta del difensore, atteso in particolare che il mandato si fonda su un rapporto fiduciario tra Avvocato e assistito.

Al riguardo si rammenta che comma 2 dell'art 1 del codice deontologico forense prevede che *"L'Avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"*.

È seria la discussione sulle modalità e sulle azioni di contrasto immediate che anche il nostro COA dovrebbe intraprendere per la corretta osservanza della legge e per la tutela di tutti i suoi iscritti, del ruolo dell'avvocatura e delle funzioni di garanzia che ricopre l'Avvocato.

Per quanto esposto si insiste sulla richiesta di fissazione per la data del 3 febbraio 2022, in occasione della riunione del COA di Roma, di un incontro con gli scriventi anche in rappresentanza di molti dei Colleghi, al fine di discutere e valutare l'opportunità di azioni di correzione e/o contrasto contro l'applicazione estensiva del d.l. n. 1 del 2022 per gli avvocati over cinquanta.

Con osservanza.

Estensori

Avv. Simone Rossi
Simone Rossi
Foro di Roma

Avv. Annalisa Rosci
Annalisa Rosci
Foro di Roma

Avv. Roberto Martina
Roberto Martina
Segretario Generale

Avv. Angelo Di Lorenzo
Angelo Di Lorenzo
Presidente

UNITED LAWYERS
FOR FREEDOM